

DELIBERAZIONE 15 DICEMBRE 2016
758/2016/R/EEL

**REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PEREQUAZIONE SPECIFICA AZIENDALE
PER LE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA CON MENO DI 5.000 PUNTI DI PRELIEVO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 15 dicembre 2016

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (di seguito: TUEL);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 (di seguito: decreto legislativo 118/11);
- il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (di seguito: decreto legislativo 126/14);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 30 gennaio 2004, 5/04;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007 – Allegato A alla deliberazione n. 5/04;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 e il relativo Allegato A recante le modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo Integrato - Periodo di regolazione 2004-2007 (di seguito: deliberazione 96/04) ;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, 348/07;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2008-2011 – Allegato A alla deliberazione 348/07 (di seguito: Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2011, ARG/elt 168/11 (di seguito:deliberazione ARG/elt 168/11) e i relativi allegati A, B e C;

- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica – Periodo di regolazione 2012-2015 – Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: Testo integrato - Periodo di regolazione 2012-2015);
- la deliberazione dell’Autorità 28 aprile 2012, 267/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 267/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 30 aprile 2014, 196/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 196/2014/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 19 giugno 2014, 294/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 294/2014/R/EEL);
- la deliberazione 30 luglio 2015, 395/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 395/2015/R/EEL);
- la deliberazione 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica – Periodo di regolazione 2016-2019 – Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/EEL (di seguito: Testo integrato - Periodo di regolazione 2016-2019);
- il documento per la consultazione del 16 ottobre, 499/2014/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 499/2014/R/EEL);
- la deliberazione 11 febbraio 2016, 49/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 49/2016/R/EEL);
- la comunicazione di Federutility del 2 aprile 2014 (prot. Autorità 09647 del 3 aprile 2014);
- la comunicazione dell’ANCI del 8 aprile 2014 (prot. Autorità 010295 del 9 aprile 2014).
- la comunicazione di ANCI del 19 novembre 2014 (prot. Autorità 033552 del 20 novembre 2014, di seguito: comunicazione di ANCI del 19 novembre 2014), contenente le osservazioni al documento per la consultazione 499/2014/R/EEL;
- la comunicazione di Federutility del 24 novembre 2014 (prot. 034614 Autorità del 27 novembre 2014, di seguito: comunicazione di Federutility del 24 novembre 2014), contenente le osservazioni al documento per la consultazione 499/2014/R/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 93/11, all’articolo 38, comma 3, ha disposto che, ai fini della rimozione degli ostacoli all’aggregazione delle piccole imprese di distribuzione di energia elettrica e per favorirne l’efficienza, l’Autorità, nell’ambito della regolazione generale, individui, per le imprese di distribuzione di energia elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo, appositi meccanismi di perequazione

specifica aziendale da applicarsi con metodi di calcolo forfetario dal 2008 alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

- con la deliberazione ARG/elt 168/11, l'Autorità ha dato attuazione alla disposizione contenuta all'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 93/11, definendo modalità di applicazione del regime di perequazione specifica aziendale per le imprese di distribuzione con meno di 5.000 punti di prelievo, di tipo parametrico per gli anni dal 2008 al 2011 e di tipo semplificato per gli anni successivi;
- con la deliberazione 267/2012/R/EEL, l'Autorità ha prorogato al 31 agosto 2012, i termini già fissati dal comma 4.1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 168/11, per la presentazione delle istanze al regime di perequazione specifica aziendale per le imprese con meno di 5.000 punti di prelievo;
- a seguito dell'attività istruttoria condotta ai sensi dell'Articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 168/11, gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato agli esercenti che avevano presentato istanza al regime, tra cui anche enti locali (Comuni) che gestiscono direttamente il servizio di distribuzione elettrica, le risultanze istruttorie circa l'ammissibilità della loro istanza e la quantificazione dell'ammontare di perequazione specifica aziendale, calcolato con modalità parametrica, per il periodo 2008-2011;
- con la comunicazione del 2 aprile 2014, Federutility e con la comunicazione del 8 aprile 2014, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), hanno presentato, rispettivamente, istanza all'Autorità di revisione di alcune disposizioni contenute nella deliberazione ARG/elt 168/11; all'istanza sono seguiti una serie di incontri tecnici tra le citate associazioni e gli Uffici dell'Autorità al fine di approfondire le richieste di modifica alle disposizioni della deliberazione ARG/elt 168/11; inoltre, nelle citate istanze, è stato richiesto all'Autorità di valutare la possibilità di erogazione, a titolo di acconto, agli esercenti ammessi al regime, degli importi di perequazione specifica aziendale già oggetto di comunicazione di risultanze istruttorie da parte degli Uffici dell'Autorità;
- con la deliberazione 196/2014/R/EEL, l'Autorità, in considerazione delle istanze pervenute, ha avviato un procedimento per l'eventuale revisione delle disposizioni della deliberazione ARG/elt 168/11;
- con la deliberazione 294/2014/R/EEL, l'Autorità ha stabilito il riconoscimento di acconti sugli importi di perequazione specifica aziendale parametrica comunicati agli esercenti ammessi al regime di cui alla deliberazione ARG/elt 168/11, nella misura prudenziale del 50% degli importi spettanti per tutti gli anni dal 2008 al 2011; la deliberazione ha previsto, altresì, la ripetizione degli acconti erogati, senza addebito di interessi, nel caso in cui, in esito alle istruttorie condotte ai sensi della deliberazione ARG/elt 168/11, gli esercenti beneficiari degli acconti non risultino avere diritto alla perequazione specifica aziendale determinata sia con modalità parametrica sia con modalità semplificata e la ripetizione, con addebito di interessi calcolati applicando il tasso di interesse legale, nei confronti degli enti locali che non abbiano comunicato, entro il 31 gennaio 2015, di aver adottato un

sistema di contabilità avente le caratteristiche previste dall'articolo 11, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 168/11;

- con il documento per la consultazione 499/2014/R/EEL, l'Autorità ha posto in consultazione i propri orientamenti in merito alle istanze di modifica presentate da Federutility e da ANCI alle disposizioni della deliberazione ARG/elt 168/11;
- con la comunicazione del 19 novembre 2014 e con la comunicazione del 24 novembre 2014, ANCI e Federutility hanno, rispettivamente, presentato le loro osservazioni e suggerimenti al documento per la consultazione 499/2014/R/EEL; alle suddette comunicazioni sono seguite osservazioni al documento da parte di altri soggetti partecipanti alla consultazione.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/elt 168/11, l'Autorità ha stabilito l'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale per le imprese con meno di 5.000 punti di prelievo, per gli anni dal 2008 al 2011, con una modalità parametrica, basata sulla quantificazione degli effetti economici di una serie di variabili esogene che tipicamente caratterizzano il servizio di distribuzione elettrica, come riscontrato nelle istruttorie condotte ai sensi della deliberazione 96/04; tali effetti sono stati calcolati sommando algebricamente gli effetti sia positivi che negativi delle suddette variabili esogene, quantificati tramite confronto tra il ricavo tariffario effettivamente conseguito dall'impresa nel 2008 e quello che l'impresa avrebbe conseguito se le suddette variabili avessero un valore pari alla media nazionale;
- il regime semplificato di perequazione specifica aziendale, valido per gli anni dal 2012 in poi, si basa, invece, in analogia con quanto previsto dalla deliberazione 96/04, sul presupposto dell'esistenza di uno scostamento positivo tra i costi di distribuzione e i relativi ricavi tariffari effettivi, opportunamente verificato sulla base dei dati contabili dell'impresa; il regime prevede, altresì, che l'ammontare definitivo di perequazione specifica spettante possa essere riconosciuto alle imprese, senza ulteriori giustificazioni in termini di variabili esogene, qualora lo stesso sia uguale o minore di quello quantificato applicando il regime parametrico; è data, tuttavia, la possibilità alle imprese di vedersi riconosciuto un ammontare di perequazione maggiore di quello parametrico, a fronte della dimostrazione dell'esistenza di variabili esogene ulteriori rispetto a quelle previste dal regime parametrico;
- per gli enti locali (Comuni), preso atto della mancanza della tenuta di una contabilità di tipo economico patrimoniale, la deliberazione ARG/elt 168/11 ha previsto la possibilità di rimandare l'applicazione del regime semplificato di perequazione specifica aziendale ad un anno successivo a quello previsto per la generalità delle imprese (2012), comunque non successivo al 2015; tale possibilità è concessa a fronte di un impegno formale da parte del Comune ad implementare un sistema di contabilità che risponda ai requisiti minimi previsti dalla deliberazione ARG/elt 168/11;

- ai fini dell'applicazione del regime semplificato di perequazione specifica aziendale, la deliberazione ARG/elt 168/11 ha, infine, previsto la possibilità di ricostruzione del capitale investito con modalità alternative rispetto a quelle basate sull'uso del costo storico originario di acquisizione o costruzione dei cespiti; in tal senso, in assenza di dati contabili, alle imprese è data la possibilità di ricostruire il capitale investito con strumenti alternativi, tra i quali l'eventuale perizia giurata di stima del patrimonio aziendale;
- per gli anni successivi al 2012, la deliberazione ARG/elt 168/11 ha previsto l'aggiornamento della perequazione specifica aziendale alle imprese con meno di 5.000 punti di prelievo in coerenza con i criteri utilizzati per la determinazione del rispettivo periodo di regolazione; in tal senso, a partire dal Testo integrato - Periodo di regolazione 2012-2015, il regime di perequazione specifica aziendale è stato assorbito nella perequazione dei ricavi del servizio di distribuzione, assicurando comunque il mantenimento, nella tariffa di riferimento per impresa, degli effetti di riconoscimento specifico dei costi alle imprese ammesse alla previgente perequazione specifica aziendale.

CONSIDERATO CHE:

- nella deliberazione 196/2014/R/EEL, l'Autorità, nel dare avvio al procedimento di revisione della deliberazione ARG/elt 168/11, ha espresso la volontà di valutare la revisione delle disposizioni della deliberazione ARG/elt 168/11, tenendo, tuttavia conto della necessità di:
 - tener fermi i principi fondanti del suddetto provvedimento, già oggetto di apposita procedura di consultazione e che discendono dal dettato normativo contenuto nell'articolo 38, comma 3 del decreto legislativo 93/11;
 - regolare fattispecie non contemplate dal provvedimento e verificare l'efficacia dei criteri applicativi del regime di perequazione specifica aziendale di tipo parametrico e semplificato, in un'ottica di coerenza complessiva con i meccanismi di regolazione tariffaria vigenti, tenuto conto dell'obiettivo di miglioramento dell'efficienza nell'erogazione del servizio perseguito anche mediante la promozione dell'aggregazione delle imprese di distribuzione;
- nel documento per la consultazione 499/2014/R/EEL, l'Autorità, a fronte delle istanze di modifica alle specifiche disposizioni alla deliberazione ARG/elt 168/11, ha manifestato l'orientamento di accogliere la proposta di:
 - calcolare, nell'ambito del regime parametrico di perequazione specifica, l'effetto della variabile esogena densità d'utenza sulla base dell'intera lunghezza della rete di distribuzione BT e MT, e non solo della lunghezza delle dorsali, rendendo, in tal modo, il calcolo coerente con quanto effettuato nelle istruttorie di perequazione specifica aziendale condotte ai sensi della deliberazione 96/04;

- tener conto dell'eventuale acquisizione da parte dell'impresa, del ramo di distribuzione da Enel, effettuata successivamente al 2008, in virtù del fatto che l'acquisizione di un nuovo ramo di distribuzione comporta inevitabilmente la modifica del perimetro delle attività svolte e quindi delle variabili di scala che devono essere prese a base per il suddetto calcolo;
- ammettere alla perequazione specifica aziendale, imprese di distribuzione, con meno di 5.000 punti di prelievo, costitutesi successivamente all'anno 2008, ma comunque prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 93/11;
- riconoscere a titolo definitivo gli importi di perequazione calcolati con modalità parametrica alle imprese che abbiano ceduto, dopo il 2008, il ramo di distribuzione a soggetti terzi, in particolare ad operatori di maggiori dimensioni, pur in assenza della prosecuzione dell'istruttoria ai fini del regime semplificato di perequazione specifica, nell'ottica di promozione dell'aggregazione delle imprese distributrici, attraverso la riduzione del numero di operatori;
- nel documento per la consultazione 499/2014/R/EEL, l'Autorità, d'altro canto, ha manifestato l'orientamento di non accogliere le proposte di modifica della deliberazione ARG/elt 168/11 volte a:
 - tenere conto delle sole variabili esogene che hanno un effetto positivo sullo scostamento nell'ambito del regime parametrico, in virtù del fatto che, tale modifica, oltre a comportare un cambiamento radicale dell'impostazione della deliberazione ARG/elt 168/11, potrebbe creare un indebito vantaggio per le imprese ammesse al regime in quanto tali imprese, rispetto alle variabili esogene oggetto di calcolo, potrebbero avere una situazione più favorevole rispetto alla media nazionale;
 - valutare l'ammissibilità al regime di perequazione specifica aziendale con modalità semplificata anche per le imprese eventualmente escluse sulla base dell'applicazione del regime parametrico, che dimostrino, sulla base di evidenze contabili, l'esistenza di uno scostamento tra i costi di distribuzione effettivi ed i ricavi tariffari, in virtù del fatto che l'ammissione al regime semplificato di perequazione specifica aziendale, solo a valle della preventiva valutazione dell'esistenza di uno scostamento nell'ambito del regime parametrico, è più coerente con la lettera dell'articolo all'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 93/11 che ha previsto, appunto, che il regime di perequazione si applichi con metodi di calcolo forfetario dal 2008, fino alla data di entrata in vigore del decreto (2011); inoltre, come illustrato nel documento per la consultazione 499/2014/R/EEL, l'applicazione preventiva del regime parametrico permette di valutare il peso delle variabili esogene sui ricavi tariffari dell'impresa, senza dover ricorrere ad una ricostruzione dello stesso basata sui dati contabili, con un vantaggio in termini di semplicità amministrativa e senza dover, altresì, ricorrere a difficili valutazioni

- circa la possibile esistenza di inefficienze nella gestione aziendale, inefficienze la cui copertura non sarebbe peraltro ritenuta ammissibile;
- ammettere una valutazione, ai fini della perequazione specifica aziendale con modalità semplificata, delle immobilizzazioni materiali del ramo di distribuzione elettrica secondo criteri parametrici diversi e ulteriori rispetto a quanto già previsto dall'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 168/11, date le difficoltà da parte delle imprese di ricostruirne il costo storico originario di acquisizione delle stesse, alla luce del fatto che tali metodologie non sarebbero coerenti né con i principi che hanno regolato il regime di perequazione specifica aziendale ai sensi della deliberazione 96/04 né con quelli della regolazione generale dei servizi di distribuzione elettrica;
 - nel documento per la consultazione 499/2014/R/EEL, l'Autorità, infine, ha manifestato contrarietà alla proposta di riaprire l'accesso al regime ad imprese che non abbiano presentato istanza nei termini previsti dalla deliberazione ARG/elt 168/11 e dalla deliberazione 267/2012/R/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- in risposta agli spunti di consultazione di cui al documento 499/2014/R/EEL, è stato espresso un generale apprezzamento circa l'orientamento dell'Autorità di apportare modifiche alle disposizioni della deliberazione ARG/elt 168/11 in merito alle quali erano state sollevate eccezioni nelle istanze di revisione pervenute; tuttavia, è stata ribadita l'opportunità di:
 - ammettere al regime di perequazione specifica aziendale, imprese che hanno iniziato l'attività di distribuzione elettrica anche successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 93/11;
 - ammettere al regime imprese che non avevano presentato istanza nei termini previsti dalla deliberazione 267/2012/R/EEL;
 - ammettere al regime semplificato di perequazione specifica aziendale imprese eventualmente escluse dal regime parametrico, che evidenzino uno scostamento tra i costi di distribuzione e i ricavi tariffari risultante dai conti annuali separati redatti ai sensi del TIU;
 - valutare le sole variabili esogene che hanno un effetto positivo sullo scostamento parametrico di perequazione specifica aziendale, al fine di riconoscere alle imprese le diseconomie legate alla localizzazione e alla strutturazione del servizio svolto ed evitare di vanificare lo spirito della disposizione contenuta nell'articolo 38 del decreto legislativo 93/11;
 - prevedere un sistema parametrico per la valutazione del capitale investito data la difficoltà per molte imprese, in particolare per gli enti pubblici locali (Comuni), a ricostruire il suddetto capitale utilizzando il criterio del costo storico rivalutato o, in alternativa, la metodologia prevista dall'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 168/11;

- chiarire se la perizia giurata di stima del patrimonio aziendale possa essere ritenuta idonea o meno a fissare il valore del capitale investito rilevante ai fini della perequazione specifica aziendale o se a carico degli enti pubblici locali (Comuni) rimane comunque l'obbligo di ricostruzione del suddetto valore esclusivamente tramite il criterio del costo storico rivalutato dei cespiti;
- riconoscere gli importi di perequazione specifica aziendale calcolati con modalità parametrica a titolo di incentivo all'aggregazione tra imprese di distribuzione, anche alle imprese che abbiano ceduto a terzi la sola gestione e non la proprietà della rete di distribuzione;
- dare certezza ai tempi di conclusione del procedimento di definizione degli importi spettanti alle imprese a titolo di perequazione specifica aziendale calcolata sia con modalità parametrica che con modalità semplificata, al fine di consentirne la definitiva iscrizione come ricavi a bilancio da parte degli esercenti;
- in risposta alla consultazione, infine, è stata rilevata la criticità legata all'obbligo previsto dalla deliberazione 294/2014/R/EEL a carico degli enti pubblici locali (Comuni) di comunicare, entro il 31 gennaio 2015 l'avvenuta adozione di un sistema di contabilità di tipo economico patrimoniale, al fine del riconoscimento degli acconti sulla perequazione specifica aziendale spettante, anticipando in tal modo di fatto di 3 (tre) anni gli obblighi previsti in tal senso dalla normativa primaria.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la corretta tenuta degli inventari secondo le norme di legge e l'utilizzo di una contabilità secondo criteri economico patrimoniali sono elementi essenziali ai fini della quantificazione dello scostamento tra i costi di distribuzione e i ricavi tariffari, rilevante ai fini del regime di perequazione specifica aziendale con modalità semplificata; in tal senso, la deliberazione 294/2014/R/EEL non ha che ribadito l'obbligo, previsto dal comma 10.3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 168/11, di adozione, da parte degli enti pubblici locali, di un contabilità secondo criteri economico patrimoniali a partire non più tardi del 2015;
- a fronte dell'obbligo di cui al precedente alinea, diversi enti pubblici locali (Comuni) hanno già rilasciato l'impegno all'adozione, entro una data certa, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale avente i requisiti minimi previsti dall'articolo 11 dell'Allegato alla deliberazione ARG/elt 168/11;
- date le rilevanti difficoltà nella ricostruzione del capitale investito da parte degli enti pubblici locali (Comuni) sulla base del criterio del costo storico rivalutato, l'Autorità ha previsto, nell'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 168/11, modalità alternative di ricostruzione del suddetto capitale; tra tali modalità è contemplato anche l'uso di una perizia di stima del patrimonio aziendale, strumento che deve ritenersi disponibile anche agli enti pubblici locali (Comuni)

ammessi al regime di perequazione specifica aziendale di cui alla citata deliberazione;

- nel settore della distribuzione del gas naturale, l’Autorità ha in più occasioni chiarito che la stratificazione dei costi storici di cespiti di proprietà comunali relativi a immobilizzazioni materiali di località debba trovare supporto nei dati riportati nei:
 - conti del patrimonio redatti sulla base degli schemi previsti dal D.P.R. 31 gennaio 1996, 194. Tali schemi prevedono che per ciascuna immobilizzazione materiale vada esplicitamente indicato in detrazione il relativo fondo di ammortamento;
 - scritture inventariali. Affinché le scritture inventariali possano costituire un idoneo supporto alla redazione del conto del patrimonio (e quindi valere come “fonti contabili obbligatorie”) devono essere costantemente aggiornate e riportare gli ammortamenti. Le scritture inventariali, al fine di essere considerate idonee devono riportare i seguenti elementi:
 - anno di movimentazione;
 - tipo di movimentazione (acquisizione o dismissione);
 - descrizione del movimento;
 - l’esplicita assenza di dismissioni;
 - il deprezzamento del cespite negli anni precedenti;
 - il deprezzamento annuo, calcolato con la medesima aliquota;
 - il patrimonio residuo, corrispondente al costo di acquisizione meno i deprezzamenti;
- sempre con riferimento alla distribuzione del gas naturale solo ai fini della disaggregazione del valore dei cespiti eventualmente riportati in forma aggregata nelle fonti contabili obbligatorie per anno di acquisizione e per tipologia è stata indicata la possibilità di utilizzare dati riportati su fonti che non costituiscono fonte contabile obbligatoria e che a titolo esemplificativo possono essere costituite da conti consuntivi, stati avanzamento lavori, delibere di approvazione di spese;
- nel documento per la consultazione 428/2016/R/EEL, l’Autorità ha illustrato i propri orientamenti relativamente ai criteri per il riconoscimento parametrico dei costi per le imprese di distribuzione elettrica che servono fino a 100.000 punti di prelievo, tra cui i costi relativi alle infrastrutture di rete; il relativo procedimento è ancora in corso;
- l’articolo 232 del TUEL, in vigore dal 12 settembre 2014, così come modificato dal decreto legislativo 118/2011 e dal decreto legislativo 126/14, ha previsto che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all’esercizio 2017;
- le istruttorie in materia di perequazione specifica aziendale condotte ai sensi della deliberazione 96/04 hanno registrato tempi di svolgimento molto lunghi e una notevole complessità amministrativa, che non sono compatibili con l’esigenza espressa in sede consultazione di cui al documento 499/2014/R/EEL, di contare su tempi certi nella conclusione dei procedimenti per il riconoscimento a titolo definitivo degli importi spettanti ai sensi della deliberazione ARG/elt 168/11;

- il Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011, all'articolo 43, e il Testo integrato - Periodo di regolazione 2012-2015, all'articolo 36, hanno previsto, rispettivamente, meccanismi per promuovere le aggregazioni tra imprese di energia elettrica al fine di ridurre il numero di operatori di piccole dimensioni;
- con la deliberazione 395/2015/R/EEL, l'Autorità ha emanato le disposizioni attuative del meccanismo di promozione delle aggregazioni delle imprese distributrici di energia elettrica, di cui all'articolo 36 del Testo integrato – Periodo di regolazione 2012-2015.
- con la deliberazione 49/2016/R/EEL, l'Autorità emanato disposizioni in materia di determinazione degli importi da erogare al sensi dell'articolo 36 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità ARG/elt 199/11, relativa alla promozione delle aggregazioni di imprese distributrici di energia elettrica nel periodo 2012-2015;
- il regime di perequazione specifica aziendale deve costituire, così come previsto dal comma 38.3 del decreto legislativo 93/11, uno strumento per favorire l'aggregazione delle imprese di distribuzione di minore dimensione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- confermare gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 499/2014/R/EEL di modifica delle disposizioni contenute nella deliberazione ARG/elt 168/11, prevedendo di:
 - calcolare, nell'ambito del regime parametrico di perequazione specifica, l'effetto della variabile esogena densità d'utenza sulla base dell'intera lunghezza della rete di distribuzione BT e MT, e non solo della lunghezza delle dorsali;
 - tener conto dell'eventuale acquisizione da parte delle imprese, del ramo di distribuzione da soggetti terzi, effettuata successivamente al 2008, purchè l'operazione di acquisizione sia stata perfezionata alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
 - ammettere alla perequazione specifica aziendale, imprese di distribuzione, con meno di 5.000 punti di prelievo, costitutesi successivamente all'anno 2008 ma comunque prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 93/11, purchè le stesse abbiano già presentato istanza ai sensi della deliberazione 267/2012/R/EEL;
 - accogliere, altresì, la proposta pervenuta in sede di consultazione relativa al riconoscimento degli importi di perequazione specifica aziendale calcolati con modalità parametrica a titolo di incentivo all'aggregazione tra imprese di distribuzione, anche alle imprese che abbiano ceduto a terzi la sola gestione e non anche la proprietà della rete di distribuzione, precisando, tuttavia, che il suddetto riconoscimento è alternativo a quanto previsto dall'articolo 43 Testo integrato - Periodo di regolazione 2012-2015, dall' articolo 36, rispettivamente, del Testo integrato - Periodo di regolazione 2012-2015 e del Testo integrato – Periodo di regolazione 2016-2019;

- in un'ottica di promozione all'aggregazione delle imprese di distribuzione di minore dimensione, riconoscere gli importi di perequazione specifica aziendale calcolati con modalità parametrica fino a tutto il 2017, alle imprese ammesse al regime che, pur in assenza della prosecuzione dell'istruttoria ai fini del regime semplificato di perequazione specifica, entro tale anno, abbiano già ceduto o procedano alla cessione ad altro distributore della proprietà della rete di distribuzione;
 - riconoscere, altresì, alle imprese di cui al precedente alinea, un importo una tantum, calcolato con modalità semplificata ed in coerenza con i criteri previsti dall'articolo 36 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2012-2015, pari alla quota riferibile al costo operativo del ricavo derivante dall'applicazione delle tariffe obbligatorie nell'ultimo anno di attività;
- non accogliere le proposte pervenute in sede di consultazione relative alla possibilità di:
 - ammettere al regime di perequazione specifica aziendale, imprese che non abbiano presentato istanza nei termini previsti dalla deliberazione 267/2012/R/EEL o imprese eventualmente escluse dal regime parametrico, che evidenzino uno scostamento tra i costi di distribuzione e i ricavi tariffari risultante dai conti annuali separati redatti ai sensi del TIU; tale impostazione, infatti, come già illustrato nel documento per la consultazione 499/2014/R/EEL, comporterebbe una modifica radicale rispetto a quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 168/11 e non sarebbe coerente con il dettato normativo dell'articolo 38 del decreto legislativo 93/11;
 - valutare le sole variabili esogene che hanno un effetto positivo sullo scostamento parametrico di perequazione specifica aziendale sulla base delle motivazioni già esposte nel documento per la consultazione 499/2014/R/EEL;
 - ammettere la ricostruzione del valore del capitale investito sulla base di criteri parametrici in virtù delle considerazioni già esposte nel documento per la consultazione 499/2014/R/EEL e del fatto che, in sede di consultazione, non sono stati forniti elementi utili a tal fine;
- rinviare, sulla base degli esiti del procedimento di cui al documento per la consultazione 428/2016/R/EEL del 21 luglio 2016, la necessità di apportare, in futuro, eventuali modifiche al regime semplificato di perequazione specifica aziendale con modalità semplificata;
- prevedere, in un'ottica di semplificazione amministrativa e al fine di dare certezza ai tempi di conclusione dei procedimenti istruttori di perequazione specifica aziendale, che le imprese ammesse al regime, che evidenzino uno scostamento parametrico positivo, possano vedersi riconosciuti a titolo definitivo gli importi spettanti per il periodo 2008-2015, previa rinuncia al proseguimento delle istruttorie ai fini del regime semplificato, anche per gli anni successivi al 2012;

- prevedere, in continuità con quanto già previsto dalla deliberazione ARG/elt 168/11 e dalla deliberazione 294/2014/R/EEL che, alle imprese ammesse al regime, che evidenzino uno scostamento parametrico positivo e che decidano di proseguire l'istruttoria ai fini del regime semplificato per gli anni dal 2012 in poi, vengano riconosciuti gli importi spettanti per il periodo 2008-2011 a titolo provvisorio a valere sui risultati definitivi di perequazione specifica aziendale;
- integrare le modalità alternative di ricostruzione del capitale investito già previste dall'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 168/11 con specifiche disposizioni che consentano alle imprese ed, in particolare, agli enti pubblici locali (Comuni), qualora i dati riportati nel conto del patrimonio o nelle scritture inventariali non siano stratificati per anno di acquisizione e per tipologia di cespiti, di utilizzare ai fini della ricostruzione della stratificazione medesima fonti alternative alla contabilità, ulteriori rispetto alla perizia di stima del patrimonio di cui al documento per la consultazione 499/2014/R/EEL;
- dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità, in collaborazione con il Direttore della Direzione Sicurezza, Informatica e Logistica, di procedere, presso le imprese che hanno presentato istanza ai sensi della deliberazione 267/2012/R/EEL, alla raccolta, con modalità telematica, dei nuovi dati necessari all'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale, con modalità parametrica e semplificata, secondo le nuove modalità previste dal presente provvedimento

DELIBERA

1. di approvare, in sostituzione della deliberazione ARG/elt 168/11 e dei relativi Allegati A, B e C, le nuove modalità di applicazione del regime di perequazione specifico aziendale per le imprese di distribuzione con meno di 5.000 punti di prelievo, allegate alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale (*Allegati A, B e C*);
2. dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità, in collaborazione con il Direttore della Direzione Sicurezza, Informatica e Logistica, di procedere, presso le imprese che hanno presentato istanza ai sensi della deliberazione 294/2014/R/EEL, alla raccolta, con modalità telematica, dei nuovi dati necessari all'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale, con modalità parametrica e semplificata, secondo le nuove modalità previste dal presente provvedimento;
3. di porre a carico del Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi di cui all'articolo 54 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2016-2019, gli oneri sostenuti da CSEA per le attività di cui alla presente deliberazione, in coerenza con quanto già disposto dalla deliberazione ARG/elt 168/11;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

15 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni